



# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

## DELIBERAZIONE N. 754/19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Legge 17 dicembre 2018 n. 136 – Articolo. Stralcio Cartelle e rendicontazione da  
parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione: Determinazioni.

L’anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di novembre alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 5715 del 22/11/2019

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) GENTILE Antonello; 3) SANTORO Luigi; 4) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg. 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) CUSMAI Domenico Vincenzo; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4) RIGNANESE Generoso; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota prot. 2019/ADERISC-2361424 in data 01.04.2019, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 136/2018, aveva provveduto allo stralcio delle cartelle esattoriali emesse in relazione al mancato pagamento di ruoli consortili negli anni dal 2000 al 2010, per un importo complessivo di €. 527.248,19;;
- con nota consortile prot. 4301 del 13.08.2019, è stato dato riscontro alla predetta nota, eccependo, per le articolate motivazioni ivi riportate, il contenuto della stessa e diffidando l'Agenzia dal porre in essere iniziative non applicabili ai Consorzi di Bonifica, che, se applicate, avrebbero determinato rilevanti minori entrate per il Consorzio. La medesima Agenzia veniva, inoltre, diffidata a voler adottare ogni iniziativa necessaria per far luogo al recupero delle somme portate dai carichi di ruolo relativi al periodo 2010/2018;
- con propria nota prot. 2019/ADERISC 7659513 del 27.09.2019, l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha ritenuto immotivate, per le considerazioni ivi riportate, le diffide di cui al punto precedente, respingendo, di fatto, le eccezioni mosse;

Considerato che:

- con la richiamata nota consortile prot 4301 era stato chiaramente evidenziato, motivandolo nel merito, come le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 136/2018, relative agli enti appartenenti alla c.d. "finanza pubblica" non potevano certamente applicarsi anche ai Consorzi di Bonifica, stante la natura di ente pubblico economico degli stessi;
- la posizione dell'Agenzia delle Entrate, sicuramente erronea nel campo di applicazione della citata legge, determina una consistente riduzione delle entrate per ruoli consortili, con grave sbilanciamento dei risultati economici del Consorzio;

Ritenuto, quindi, indispensabile dare corso ad una azione legale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, citando la stessa in giudizio presso la Corte dei Conti competente, sia per la dichiarazione di non applicabilità a i Consorzi delle disposizioni della più volte citata legge 136/2018 – articolo 4 sia per l'accertamento di eventuali responsabilità per contributi divenuti inesigibili a causa delle omissioni del concessionario;

Ritenuto, altresì, conferire l'incarico di assistenza legale agli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, anche disgiuntamente, professionisti particolarmente esperti nella specifica materia, atteso che nell'ambito della dotazione organica del Consorzio non figurano dipendenti aventi tale livello di esperienza, determinando l'onorario con la riduzione del 20% rispetto a quello

minimo di tariffa, oltre spese generali, CPA, IVA e spese vive rendicontate, quindi per un importo lordo complessivo di €. 8.611,20, con la precisazione che le spese di giudizio saranno comunque a carico dell'Ente e con l'ulteriore precisazione che: in caso di accoglimento entro il limite di €. 500.000,00 verrebbe annullata la riduzione applicata del 20% ai valori minimi di tariffa; in caso di accoglimento entro il limite di €. 1.000.000,00 verrebbe applicata la tariffa media con la riduzione del 20% e, infine, in caso di accoglimento oltre il limite di €. 1.000.000,00 verrebbe applicata la riduzione del 20% sui valori massimi di tariffa;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la citazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, nonché di autorizzare i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione, con imputazione della spesa per consulenza legale di €.8.611,20, con imputazione sul capitolo 10231 che, da verifica effettuata in tempo reale, presenta adeguata copertura;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

#### DELIBERA

- di dare corso, per tutto quanto innanzi esposto, ad una azione legale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, citando la stessa in giudizio presso la Corte dei Conti competente, sia per la dichiarazione di non applicabilità a i Consorzi delle disposizioni della più volte citata legge 136/2018 – articolo 4 sia per l'accertamento di eventuali responsabilità per contributi divenuti inesigibili a causa delle omissioni del concessionario;
- di conferire l'incarico di assistenza legale agli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, anche disgiuntamente, professionisti particolarmente esperti nella specifica materia, atteso che nell'ambito della dotazione organica del Consorzio non figurano dipendenti aventi tale livello di esperienza, determinando l'onorario con la riduzione del 20% rispetto a quello minimo di tariffa, oltre spese generali, CPA, IVA e spese vive rendicontate, quindi per un importo lordo complessivo di €. 8.611,20, con la precisazione che le spese di giudizio saranno comunque a carico dell'Ente e con l'ulteriore precisazione che: in caso di accoglimento entro il limite di €. 500.000,00 verrebbe annullata la riduzione applicata del 20% ai valori minimi di tariffa; in caso di accoglimento entro il limite di €. 1.000.000,00 verrebbe applicata la tariffa media con la riduzione del 20% e, infine, in caso di accoglimento oltre il limite di €. 1.000.000,00 verrebbe applicata la riduzione del 20% sui valori massimi di tariffa;
- di imputare la spesa per consulenza legale di €.8.611,20 sul capitolo 10231 che, da verifica effettuata in tempo reale, presenta adeguata copertura

- di autorizzare i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA